

Liquidazione del patrimonio n. 12/2021

IL TRIBUNALE DI GENOVA

DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice

premesse:

- che in data 27/5/2021 il Sig. Giacomo BOERO, ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona della Dott.ssa Maria Maddalena ROMEO;
- che con relazione del 4/5/2021, allegata alla domanda, il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base ai chiarimenti come da nota 11/6/2021 nonché da udienza 16/6/2021, a seguito di richiesta di questo Giudice e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della L. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l’attestazione dell’OCC circa completezza e attendibilità delle scritture contabili;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l’attivo prospettato è costituito dalla polizza assicurativa Fideuram per € 28.090,74 nonché dal saldo di c/c Fideuram di € 334,36, per complessivi € 28.425,10, integralmente a disposizione della procedura;

P.Q.M.

Visto l’art. 14 quinquies L. 3/2012,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **GIACOMO BOERO**, C.F. BROGCM 74E10 D969E;
- nomina liquidatore la Dott.ssa Maria Maddalena ROMEO con l’incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;
- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 novies/5, L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all’ultima pubblicità disposta con il presente decreto;
- dispone che venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con

conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;

- ordina la trascrizione del presente decreto presso il PRA;
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente decreto è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dichiara esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter/5, lett. b), gli eventuali crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nel limite – allo stato – di € 800,00 mensili netti, ai fini del suo mantenimento;
- il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 20/6/2021

Il Giudice
Pietro Spera